



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 12

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Zaia, Finco, Rizzotto, Finozzi, Possamai, Fabiano Barbisan, Gerolimetto, Sandonà, Valdegamberi e Brescacin \*

### **NORME RELATIVE ALL'UNIFICAZIONE DEI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 29 giugno 2015.

---

\* Con nota del 31 luglio 2015, prot. 14509 i consiglieri Finozzi e Possamai ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 6 agosto 2015, prot. 14958 i consiglieri Fabiano Barbisan, Gerolimetto, Sandonà e Valdegamberi ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota dell'11 settembre 2015, prot. 18026 il consigliere Brescacin ha sottoscritto la proposta di legge.

## **NORME RELATIVE ALL'UNIFICAZIONE DEI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI**

*R e l a z i o n e:*

*La proposta di legge intende rivisitare il sistema degli investimenti rivolti al mondo produttivo e del terziario individuando una nuova procedura che introduce un unico fondo di rotazione rispetto alle diverse discipline vigenti, semplificandole.*

*Il provvedimento, comporta l'abrogazione di alcune leggi di settore ma non comporta maggiori oneri per la finanza regionale, al contrario l'unificazione dei vari fondi di rotazione in essere, potrà determinare significative riduzioni dei costi per lo svolgimento delle varie attività di istruttoria e amministrative e ridurre i tempi di risposta.*

*La proposta di legge in esame persegue gli obiettivi del riordino e della riforma degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito da parte delle imprese operanti in Veneto nel settore industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi. Sulla scorta di precedenti proposte legislative che non hanno trovato attuazione, alla luce dell'evolversi della situazione economica e finanziaria che sta interessando la Regione, nonché dall'esperienza amministrativa acquisita nella gestione delle misure agevolate, con il progetto di legge si attiva un'operazione di razionalizzazione finalizzata a promuovere l'utilizzo sinergico delle risorse disponibili sia di massimizzare il beneficio a favore delle imprese, procedendo all'abrogazione delle misure meno efficienti.*

*Al tentativo di razionalizzare gli strumenti esistenti si accompagna quello di delineare un sistema organico, efficiente ed efficace, di intervento e sostegno al sistema produttivo regionale, in un campo, quello dell'agevolazione all'accesso al credito, che è trasversale rispetto alle specifiche politiche di settore attuate dalla Regione, laddove il peso specifico assunto oggi dalla materia è accentuato dal ricorrere alle emergenze congiunturali conseguenti alla crisi finanziaria internazionale che hanno visto tutti i comparti economici alle prese con restrizioni creditizie.*

*Il sistema delineato dalla proposta di legge, si fonda su uno degli strumenti di intervento finanziario, che nel corso dei decenni con il passare di più novellazioni, ha dimostrato grande efficacia e capacità di adattarsi alle esigenze del sistema produttivo, ossia sul Fondo di rotazione disciplinato con la legge regionale n. 5/2001 - Fondo di rotazione per il finanziamento agevolato alle piccole e medie imprese. Tale fondo si è presentato negli anni flessibile e competente rispetto a normative analoghe.*



## **NORME RELATIVE ALL'UNIFICAZIONE DEI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI**

### **Art. 1 - Principi di semplificazione del sistema dei Fondi di rotazione.**

1. La Regione sostiene la razionalizzazione ed il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi in Veneto, attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l'accesso al credito, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, cogliendo le opportunità derivanti dai mutamenti tecnologici, in armonia con la normativa dell'Unione europea e tenuto conto delle peculiarità degli specifici comparti economici.

2. La presente legge riforma le disposizioni di cui alle singole leggi regionali di settore e le organizza nella direzione della semplificazione delle norme, orientata all'unitarietà della gestione delle risorse nonché alla trasparenza, coerenza, flessibilità ed efficacia degli interventi finanziari, abrogando le disposizioni relative ai fondi nelle seguenti leggi regionali: legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio" - fondo regionale per il commercio e i servizi -, legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" - fondo di rotazione per l'artigianato -, legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" - fondo di rotazione per l'agroindustria -, legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" - fondo di rotazione per il turismo -.

3. Le risorse finalizzate all'erogazione dei contributi a sostegno degli investimenti per la ricerca industriale nella PMI di cui alla legge 27 ottobre 1994 n. 598 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi." confluiscono nel Fondo unico di rotazione di cui all'articolo 2.

### **Art. 2 - Istituzione del Fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI).**

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguibili attraverso interventi di agevolazione finanziaria a valere su un unico Fondo di rotazione per le PMI relativo alla legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)" a cui possono accedere tutte le tipologie di impresa che prima interessavano le altre leggi.

2. Sono fatti salvi i diritti dei beneficiari e i procedimenti amministrativi avviati a seguito della presentazione delle domande antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 3 - Criteri generali di utilizzo del Fondo.**

1. Con appositi provvedimenti della Giunta regionale sono date disposizioni alla finanziaria Veneto Sviluppo S.p.A. per apportare tutte le modifiche ai vari regolamenti, che si rendessero necessarie per un miglior utilizzo delle risorse, individuando la soglia minima dei progetti finanziabili a euro 50.000,00.

**Art. 4 - Norma finanziaria.**

1. Tutte le risorse delle disposizioni regionali abrogate dall'articolo 1, comma 2, vengono destinate al Fondo della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)".

## **INDICE**

Art. 1 - Principi di semplificazione del sistema dei Fondi di rotazione. .....	3
Art. 2 - Istituzione del Fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI). .....	3
Art. 3 - Criteri generali di utilizzo del Fondo. ....	3
Art. 4 - Norma finanziaria .....	4